

**ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO PER LE: 1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO; 2) TRASFORMAZIONI DEI RAPPORTI A TERMINE; 3) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI NEI SETTORI TURISMO E TERMALE, EFFETTUATE DAL 15 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020: ULTERIORI ISTRUZIONI INPS**

Il d.l. 14/8/2020, n. 104 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 - ha previsto **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo:**

- 1) **indeterminato, o per le trasformazioni del contratto a termine**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico (art. 6 <sup>(\*)</sup>);
- 2) **determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi (art. 7 <sup>(\*\*)</sup>);

**effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020).

L'esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un **importo massimo di 8.060,00** euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di **sei mensilità** a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità.

Di conseguenza l'INPS:

- con la circolare 24/11/2020, n. 133 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 49/2020, pagine 37-49), ha fornito le prime istruzioni e indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'applicazione delle predette misure; in particolare, ai fini della fruizione dell'esonero mediante conguaglio, ha previsto l'esposizione dell'importo corrente del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020 e **l'esposizione - con il codice "L537" - dell'importo arretrato dell'esonero, riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020**, esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021;
- considerate le numerose richieste pervenute, con il messaggio 25/2/2021, n. 832, ha comunicato che **«è stata ulteriormente ampliata la validità del codice causale "L537", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020", prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell'incentivo IREC anche l'importo dell'esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020»**.

<sup>(\*)</sup> Art. 6 del d.l. n. 104/2020

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato**

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

**(\*\*) Art. 7 del d.l. n. 104/2020**

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali**

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.